

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 253/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2013

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti resi necessari dalla revisione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED in relazione alle variabili e alle disaggregazioni da trasmettere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione di un sistema aggiornato di classificazione, che tenga conto degli sviluppi e dei cambiamenti nel campo dell'istruzione, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell'impegno costantemente profuso dalla Commissione per assicurare la pertinenza delle statistiche europee.
- (2) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) finora adoperata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione delle politiche e delle strutture dell'istruzione e della formazione.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:

1) il punto 1 è così modificato:

- a) nella parte A, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. [facoltativo] Livello di istruzione» è sostituito da «3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito»;
- b) nella parte B, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. [facoltativo] Livello di istruzione» è sostituito da «3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito»;
- c) nella parte C, punto 3, il testo «Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).» è sostituito da «Livello di istruzione conseguito: al massimo istruzione secondaria di primo grado, istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria), istruzione terziaria.»;

2) nella sezione 2, la parte A così modificata:

- a) in Variabili, riga 23, il testo «[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione» è sostituito da «[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione conseguito»;
- b) in Categorie da trasmettere, riga 23, il testo «a) Basso (ISCED 0, 1 o 2); «b) Medio (ISCED 3 o 4)» e «c) Alto (ISCED 5 o 6)» è sostituito come segue:
 - «a) Al massimo istruzione secondaria di primo grado;
 - b) Istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria);
 - c) Istruzione terziaria»;

3) la sezione 3 è così modificata:

- a) nella parte A, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. Livello di istruzione» è sostituito da «3. Livello di istruzione conseguito»;
- b) nella parte B, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. Livello di istruzione» è sostituito da «3. Livello di istruzione conseguito».

⁽¹⁾ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
